

FIRMATO A ROMA DAI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI E DEGLI INDUSTRIALI

Il testo del nuovo accordo sulle Commissioni interne

L'accordo è valido dall'8 maggio 1953 fino al 31 dicembre 1955

Ecco il testo dell'accordo sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne...

Art. 1 - Costituzione delle Commissioni e nomina dei delegati di impresa

Per ciascuna sede, stabilimento, filiale ed ufficio autonomo di imprese industriali...

Presso le predette unità a 5 ma non a 40 è eletto un delegato di impresa al quale sono attribuiti gli stessi compiti delle Commissioni interne...

Il numero dei componenti le C.I. a seconda delle unità aziendali

Art. 3 - Norme particolari per le attività stagionali

Nelle unità aziendali a carattere stagionale nelle quali sia già costituita la Commissione interna nominata in carica...

Il gruppo dei lavoratori stagionali ove raggiunga il numero di 50 e sia assunto per un periodo superiore a 15 giorni, può procedere nel proprio seno alla elezione dei membri aggiunti alla Commissione interna già costituita...

Art. 4 - Assunzioni

L'assunzione dei lavoratori deve essere fatta in conformità delle norme di legge sul collocamento.

Art. 5 - Composizione della Commissione

La C. I. è unica per tutto il personale di ciascuna sede, stabilimento, filiale ed ufficio autonomo e deve essere composta da impiegati e da operai eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie...

Art. 6 - Numero dei componenti

La Commissione Interna sarà composta dal seguente numero di membri a seconda del numero dei lavoratori occupati in ciascuna delle unità aziendali di cui all'art. 1: da 41 a 175 lavoratori, n. 3 membri; da 176 a 500 lavoratori, n. 5 membri; da 501 a 1.500 lavoratori, n. 7 membri; da 1.501 a 3.000 lavoratori, n. 9 membri; da 3.001 a 5.000 lavoratori, n. 11 membri; da 5.001 a 10.000 lavoratori, n. 13 membri; oltre 10.000 lavoratori, n. 15 membri.

Art. 7 - Elezioni

Per le elezioni delle Commissioni interne o dei Delegati d'Impresa valgono le norme concordate nel regolamento allegato.

Art. 8 - Durata della Commissione

La Commissione Interna resta in carica un anno e può essere rinnovata prima del termine per deliberazione con-

Art. 2 - Compiti delle Commissioni Interne e dei delegati d'Impresa

Compito fondamentale della Commissione Interna è quello di concretare, a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la Direzione dell'azienda, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività produttiva.

Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta alla Commissione Interna: 1) - Intervenire presso la Direzione per la esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli altri accordi sindacali della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi ispettivi.

2) - Tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali che sorgessero nell'azienda;

3) - Esaminare con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti, l'epoca delle ferie, l'introduzione di nuovi sistemi di retribuzione, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione di lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione restando immutato l'orario di lavoro in atto, sia in relazione a modifiche di orario determinate dalla Direzione;

4) - Formulare proposte per il migliore andamento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei metodi di lavoro;

5) - Contribuire alla elaborazione degli statuti e regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (presidenziale, assistenziale, culturale e ricreativo), delle mense e spacci, e vigilare all'attuazione di questi provvedimenti per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse.

Le Commissioni Interne ricomprenderanno alle proprie organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le aziende, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro ed alle relative controversie.

Nota a verbale - In relazione al disposto dell'art. 2, comma 3, le parti concordano che, qualora l'esame preventivo non porti ad una auspicata soluzione di comune soddisfazione, resta salva la facoltà della Direzione dell'azienda di attuare i provvedimenti che essa ritiene opportuni così come resta salva la facoltà dell'azione sindacale da parte dei lavoratori.

Art. 9 - Sostituzione di membri delle Commissioni Interne

I membri decaduti per dimissioni o per morte, o dalla azienda per trasferimento, licenziamento (fermo restando quanto previsto all'art. 14), o morte, quando dette decadenze, nel periodo di durata in carica della Commissione, non superino nel loro complesso il numero rispettivamente indicato nella seguente tabella, saranno sostituiti con i nominativi, aventi i previsti requisiti per l'eleggibilità, immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti.

Tutela dai licenziamenti e dalle altre rappresaglie

Art. 11 - Locali

Le imprese che abbiano più di 300 dipendenti metteranno a disposizione delle Commissioni interne, nelle ore da convenirsi con la Direzione, un locale per le riunioni della Commissione interna, collegata ai compiti delle Commissioni interne o per discutere problemi sindacali. L'ora ed il luogo saranno concordati con la Direzione.

Art. 12 - Affissioni

La Direzione metterà presso l'ingresso un albo a disposizione della Commissione interna e del Delegato di impresa, perché vi possano essere affissi, previa comunicazione alla Direzione, soltanto i comunicati inerenti ai loro compiti e a quelli di carattere sindacale.

Art. 13 - Riunioni

Per qualsiasi riunione di lavoratori da tenersi dalla Commissione Interna nell'ambito dello stabilimento, collegata ai compiti delle Commissioni interne o per discutere problemi sindacali, l'ora ed il luogo saranno concordati con la Direzione.

Art. 14 - Tutela dei componenti delle Commissioni Interne e dei Delegati d'Impresa

Nel concordare l'intento di prevenire i licenziamenti ingiustificati dei membri delle Commissioni interne e dei Delegati d'Impresa e possibilità di turbamenti in occasione dei licenziamenti stessi, si conviene quanto segue: 1) I membri delle Commissioni interne e i Delegati d'Impresa in carica ed uscenti,

2) Per la identificazione delle Organizzazioni competenti a dare e ricevere le notifiche previste dall'art. 14 ed a designare i loro rappresentanti per la formazione del Collegio arbitrale di cui allo stesso articolo, si dà atto che nel settore elettrico per organizzazioni territoriali si intendono, da parte industriale, le Associazioni regionali o interregionali delle imprese elettriche e, da parte dei prestatori d'opera, le corrispondenti Segreterie regionali o interregionali dei lavoratori della categoria.

Art. 15 - Decorrenza e durata

Il presente accordo e il regolamento allegato hanno decorrenza a partire dall'8 maggio 1953.

Il Collegio, qualora abbia esaurito il compito di cui al comma precedente con la conferma del licenziamento e tuttavia dovesse ritenere non sufficiente le prove, fatti addebitati al lavoratore, o che il motivo addotto non fosse tale da giustificare il licenziamento, potrà attribuire al lavoratore interessato, a scelta delle competenti parti, un indennizzo speciale da un minimo di 5 mesi ad un massimo di 8 mesi di retribuzione globale.

Art. 10 - Attività delle Commissioni

L'attività delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa deve svolgersi senza pregiudizio della produzione ed al normale andamento del lavoro nella impresa.

I membri delle Commissioni interne ed i Delegati di impresa sono soggetti alle norme contrattuali e agli accordi sindacali in vigore in materia di orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti. In casi eccezionali ed urgenti per lo espletamento del loro mandato possono assentarsi dal loro posto di lavoro o dalla azienda, su autorizzazione della Direzione o di chi ne abbia avuto da essa facoltà.

Se l'Autorità giudiziaria abbia giudicato che siano dovute le indennità di licenziamento o di preavviso, il lavoratore avrà diritto di chiedere l'applicazione del seguito dell'articolo e, in tale ipotesi, dovrà essere ritenere non valide le ragioni addotte dal datore di lavoro, l'indennizzo potrà essere maggiorato fino al doppio delle misure previste al punto 5.

Per i membri ed i Delegati d'Impresa scaduti, uscenti o dimissionari la sua permanenza in carica sia stata superiore ai 12 mesi, si applicano le norme di cui al presente articolo limitatamente ad un periodo pari a quello di permanenza in carica; tuttavia qualora la permanenza in carica sia stata superiore ai 7 mesi consecutivi le norme di cui al presente articolo si applicano fino ad anno dalla cessazione della carica.

La procedura di cui si applica l'articolo 9 si applica ai membri aggiunti della Commissione Interna di cui all'art. 3 comunque entro i limiti, ad ogni effetto, del loro particolare rapporto stagionale; non si applica invece ai licenziamenti effettuati per scadenza dei rapporti regolati con contratto a termine nonché a quelli per fine lavoro come nelle costruzioni edili, nelle industrie stagionali e nelle industrie saltuarie.

Chiarimento a verbale sul punto 9 dell'articolo 14.

Si ritiene opportuno chiarire che il concetto di fine lavoro comprende anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro che comportano la utilizzazione

successiva di lavoratori di differente qualifica.

Attensione! Nei prossimi giorni pubblicheremo il testo completo del nuovo regolamento sulle elezioni delle Commissioni interne, firmato a Roma dai rappresentanti dei sindacati insieme al presente accordo.

legio potrà avere eventualmente incarico continuativo.

4) Il Collegio espletterà il tentativo di conciliazione, e, se non sarà riuscito, emanerà il giudizio senza obbligo di formalità e di procedura, entro dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso al Collegio stesso.

5) Il Collegio indipendentemente dai motivi addotti dal datore di lavoro, accetterà se il licenziamento o il trasferimento dipende dall'esercizio da parte del lavoratore interessato di specifici compiti spettanti alle Commissioni interne o ai Delegati d'Impresa, nel qual caso il Collegio dichiarerà inoperante il licenziamento o il trasferimento.

Il Collegio, qualora abbia esaurito il compito di cui al comma precedente con la conferma del licenziamento e tuttavia dovesse ritenere non sufficiente le prove, fatti addebitati al lavoratore, o che il motivo addotto non fosse tale da giustificare il licenziamento, potrà attribuire al lavoratore interessato, a scelta delle competenti parti, un indennizzo speciale da un minimo di 5 mesi ad un massimo di 8 mesi di retribuzione globale.

6) In caso di licenziamento per motivi previsti dalla legge o dai contratti di lavoro senza corresponsione di indennità di licenziamento o di preavviso la Direzione aziendale potrà sospendere con effetto immediato il rapporto di lavoro, salvo poi ad avviare la procedura di cui al presente articolo.

7) Esaurito da parte del Collegio il compito di cui al presente articolo, n. 5 con la conferma del licenziamento, qualora questo sia stato notificato senza indennità di licenziamento o di preavviso, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere la sospensione del giudizio per la parte di cui al secondo comma del citato n. 5 e, in tal caso, su richiesta della Organizzazione dei lavoratori, sarà espletato il tentativo di conciliazione in sede interconfederale.

8) Per i membri ed i Delegati d'Impresa scaduti, uscenti o dimissionari la sua permanenza in carica sia stata superiore ai 12 mesi, si applicano le norme di cui al presente articolo limitatamente ad un periodo pari a quello di permanenza in carica; tuttavia qualora la permanenza in carica sia stata superiore ai 7 mesi consecutivi le norme di cui al presente articolo si applicano fino ad anno dalla cessazione della carica.

9) La procedura di cui si applica l'articolo 9 si applica ai membri aggiunti della Commissione Interna di cui all'art. 3 comunque entro i limiti, ad ogni effetto, del loro particolare rapporto stagionale; non si applica invece ai licenziamenti effettuati per scadenza dei rapporti regolati con contratto a termine nonché a quelli per fine lavoro come nelle costruzioni edili, nelle industrie stagionali e nelle industrie saltuarie.

Chiarimento a verbale sul punto 9 dell'articolo 14.

Si ritiene opportuno chiarire che il concetto di fine lavoro comprende anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro che comportano la utilizzazione

Nota a verbale sull'articolo 14.

Per la identificazione delle Organizzazioni competenti a dare e ricevere le notifiche previste dall'art. 14 ed a designare i loro rappresentanti per la formazione del Collegio arbitrale di cui allo stesso articolo, si dà atto che nel settore elettrico per organizzazioni territoriali si intendono, da parte industriale, le Associazioni regionali o interregionali delle imprese elettriche e, da parte dei prestatori d'opera, le corrispondenti Segreterie regionali o interregionali dei lavoratori della categoria.

Salvo casi analoghi, da accertarsi con la necessaria sollecitudine, si chiarisce inoltre che le comunicazioni di cui sopra vengono fatte dalle Associazioni industriali provinciali alle Organizzazioni provinciali orizzontali dei lavoratori (Camerere del Lavoro, Unioni, Camere Sindacali) salvo che l'Associazione industriale abbia una competenza ad ambito territoriale più ristretto, nel qual caso le comunicazioni saranno fatte da essa alle Organizzazioni corrispondenti dei lavoratori ove esistano.

Le stesse Organizzazioni che, secondo i predetti criteri, hanno provveduto all'esame della questione per la concessione del preavviso nulla osta sono competenti per la designazione di un loro rappresentante per la formazione del Collegio arbitrale.

Il presente accordo e il regolamento allegato hanno decorrenza a partire dall'8 maggio 1953.

Il Collegio, qualora abbia esaurito il compito di cui al comma precedente con la conferma del licenziamento e tuttavia dovesse ritenere non sufficiente le prove, fatti addebitati al lavoratore, o che il motivo addotto non fosse tale da giustificare il licenziamento, potrà attribuire al lavoratore interessato, a scelta delle competenti parti, un indennizzo speciale da un minimo di 5 mesi ad un massimo di 8 mesi di retribuzione globale.

6) In caso di licenziamento per motivi previsti dalla legge o dai contratti di lavoro senza corresponsione di indennità di licenziamento o di preavviso la Direzione aziendale potrà sospendere con effetto immediato il rapporto di lavoro, salvo poi ad avviare la procedura di cui al presente articolo.

7) Esaurito da parte del Collegio il compito di cui al presente articolo, n. 5 con la conferma del licenziamento, qualora questo sia stato notificato senza indennità di licenziamento o di preavviso, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere la sospensione del giudizio per la parte di cui al secondo comma del citato n. 5 e, in tal caso, su richiesta della Organizzazione dei lavoratori, sarà espletato il tentativo di conciliazione in sede interconfederale.

8) Per i membri ed i Delegati d'Impresa scaduti, uscenti o dimissionari la sua permanenza in carica sia stata superiore ai 12 mesi, si applicano le norme di cui al presente articolo limitatamente ad un periodo pari a quello di permanenza in carica; tuttavia qualora la permanenza in carica sia stata superiore ai 7 mesi consecutivi le norme di cui al presente articolo si applicano fino ad anno dalla cessazione della carica.

9) La procedura di cui si applica l'articolo 9 si applica ai membri aggiunti della Commissione Interna di cui all'art. 3 comunque entro i limiti, ad ogni effetto, del loro particolare rapporto stagionale; non si applica invece ai licenziamenti effettuati per scadenza dei rapporti regolati con contratto a termine nonché a quelli per fine lavoro come nelle costruzioni edili, nelle industrie stagionali e nelle industrie saltuarie.

Chiarimento a verbale sul punto 9 dell'articolo 14.

Si ritiene opportuno chiarire che il concetto di fine lavoro comprende anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro che comportano la utilizzazione

Nota a verbale sull'articolo 14.

Per la identificazione delle Organizzazioni competenti a dare e ricevere le notifiche previste dall'art. 14 ed a designare i loro rappresentanti per la formazione del Collegio arbitrale di cui allo stesso articolo, si dà atto che nel settore elettrico per organizzazioni territoriali si intendono, da parte industriale, le Associazioni regionali o interregionali delle imprese elettriche e, da parte dei prestatori d'opera, le corrispondenti Segreterie regionali o interregionali dei lavoratori della categoria.

Salvo casi analoghi, da accertarsi con la necessaria sollecitudine, si chiarisce inoltre che le comunicazioni di cui sopra vengono fatte dalle Associazioni industriali provinciali alle Organizzazioni provinciali orizzontali dei lavoratori (Camerere del Lavoro, Unioni, Camere Sindacali) salvo che l'Associazione industriale abbia una competenza ad ambito territoriale più ristretto, nel qual caso le comunicazioni saranno fatte da essa alle Organizzazioni corrispondenti dei lavoratori ove esistano.

Le stesse Organizzazioni che, secondo i predetti criteri, hanno provveduto all'esame della questione per la concessione del preavviso nulla osta sono competenti per la designazione di un loro rappresentante per la formazione del Collegio arbitrale.

Il presente accordo e il regolamento allegato hanno decorrenza a partire dall'8 maggio 1953.

Il Collegio, qualora abbia esaurito il compito di cui al comma precedente con la conferma del licenziamento e tuttavia dovesse ritenere non sufficiente le prove, fatti addebitati al lavoratore, o che il motivo addotto non fosse tale da giustificare il licenziamento, potrà attribuire al lavoratore interessato, a scelta delle competenti parti, un indennizzo speciale da un minimo di 5 mesi ad un massimo di 8 mesi di retribuzione globale.

6) In caso di licenziamento per motivi previsti dalla legge o dai contratti di lavoro senza corresponsione di indennità di licenziamento o di preavviso la Direzione aziendale potrà sospendere con effetto immediato il rapporto di lavoro, salvo poi ad avviare la procedura di cui al presente articolo.

7) Esaurito da parte del Collegio il compito di cui al presente articolo, n. 5 con la conferma del licenziamento, qualora questo sia stato notificato senza indennità di licenziamento o di preavviso, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere la sospensione del giudizio per la parte di cui al secondo comma del citato n. 5 e, in tal caso, su richiesta della Organizzazione dei lavoratori, sarà espletato il tentativo di conciliazione in sede interconfederale.

8) Per i membri ed i Delegati d'Impresa scaduti, uscenti o dimissionari la sua permanenza in carica sia stata superiore ai 12 mesi, si applicano le norme di cui al presente articolo limitatamente ad un periodo pari a quello di permanenza in carica; tuttavia qualora la permanenza in carica sia stata superiore ai 7 mesi consecutivi le norme di cui al presente articolo si applicano fino ad anno dalla cessazione della carica.

9) La procedura di cui si applica l'articolo 9 si applica ai membri aggiunti della Commissione Interna di cui all'art. 3 comunque entro i limiti, ad ogni effetto, del loro particolare rapporto stagionale; non si applica invece ai licenziamenti effettuati per scadenza dei rapporti regolati con contratto a termine nonché a quelli per fine lavoro come nelle costruzioni edili, nelle industrie stagionali e nelle industrie saltuarie.

Chiarimento a verbale sul punto 9 dell'articolo 14.

Si ritiene opportuno chiarire che il concetto di fine lavoro comprende anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro che comportano la utilizzazione

MAL DI TESTA, DOLORI PERIODICI MAL DI DENTI, NEURALGIE

CACHET FIAT

Il Cachet che non fa male al cuore

Advertisement for Cachet Fiat aperitivo, featuring a large graphic of the word 'SELECT' and the text '... un vecchio amico che non si burla di voi!'.

Radio Mosca

in lingua italiana

Ora italiana Lunghezza d'onda

7,00 - 7,15 25-30-21

12,30-13,00 25-31

16,25-17,00 41-49-50

(vernal)

18,30-19,00 41-50

19,30-20,00 4150-250-243-300

20,30-21,00 41-50-255

21,30-22,00 41-50-240-243-321

22,30-23,00 41-50-240-243

23,00-24,00 (*) 41-48-49-1068

(*) Lunedì, giovedì e sabato.

LEGGETE

Rinascita

ACQUA DI ROMA

(Marca dep. Lupa) n. 1000

silicicissima specialità "si

ridonare ai capelli bianchi

in pochi giorni il primitivo

colore di facillissima applica-

zione viene usata da circa

un secolo con pieno suc-

cesso. Fiacconi di Gr. 250

Deposito generale: Ditta Na-

zareno Foleggi, Via tela

Madalena 66 - Roma. Tel.

vendita presso "e migliori

profumerie e farmacia.

A Testaccio !!!...

in VIA GIOVANNI BRANCA, 37-39

SONO IN VENDITA LE PIU' BELLE E MODERNE SCARPE:

PRIMAVERILI ED ESTIVE AI SEGUENTI PREZZI:

Scarpe da ragazzi in nubuk, bian-

co, marrone, rosso, sandali in

tutte le tinte con suola di cuoio

(Scarpe per signora conerentia in

tutti i colori, modelli originali

con suola cuoio garantita.

Scarpe per uomo in vitello nero,

marrone beige, bianco lavora-

zione a mano sensibilissime.

CAPRESI TELA CON SUOLA CUIO L. 890

L. 590 - 690 - 990 - 1200

N. 18-21 22-25 26-30 31-35

L. 850 - 1200 - 1500 - 1900

L. 1900 - 2300 - 2500 - 2900

PICCOLA PUBBLICITA'

1) AFFIDABILITA' Grazioso

svendita Mobili tutto stile Carr-

e produzione locale. Prezzi sba-

forditivi. Massime facilitazioni

pagamenti. Sana. Magagnoli Milano.

Napoli Chiaia 238

2) ARIANZANO L'EDIZIONE

A. ALL'AUTOSTRADA Patente

Diesel scimmiale. Emanuele P.

liberto 60. Reboris. 20072

GOMME auto occasione, nuove.

Volcanizzazione - ricostruzione.

Prezzi ribassati. Lupa 4-A.

3) ULLASSINO L. 11

LAZZOLERIA VENUTA Via Can-

dia 38 - Marranella 18 Scarpe

uomo 2.000, 2.500, 2.900, Donna

1.000, 1.500, 2000 Bambino 50-

altre VISITATECI

MACCHINE maglieria tutte mi-

sure vendiamo ritalmente.

Riammaglia calze; macchine bot-

toni; aghi; accessori; sopraggi.

Roma, Via Milano 62. 20072

4) MIBILI L. 11

A. ATTENZIONE!!! ALI GRAN-

DI GALLERIA Mobili e BANI-

SCI: Eccezionale vendita PRIZ-

ZI PIU' BASSI della Capitale,

COLOSSALE ASSORTIMENTO

mobili, arredi, stoffe, tappezzerie.

Esclusivi modelli dell'esposizione:

Canali, Lussone, Meda, Giussano.

Part. P. Esedra 47 (Madrero)

P. Colaricchio, 78 Cinema Eden. 6012

5) ARTEGIANATO L. 11

ABBELLIAMO appartamenti -

Ripuliamo (carere 1500) - Ver-

niciature - Bacciaracchio - Para-

ti - Casanova (776 907) 6595

COLORIFICO ARTIGIANO veste

pitto - bianco - alle tinte, prez-

zi a seconda della natura

pagamento Via Lancia 13 (Te-

lefono 61.965) 6475

Advertisement for UGO ROMAGNOLI (GIA' PACIOTTI) featuring the text 'ULTIMI GIORNI!', 'CONTINUANDO LA SERIE DELLE INIZIATIVE CREATE PER RICORDARE LA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE, LA NOTA CASA DI TESSUTI E BIANCHERIA', and 'OFFRIRA' A TUTTI GLI ACQUIRENTI UN GRADITO OMAGGIO'. The address is VIA RIPETTA, 118 (Ponte Cavour) and it promotes 'Tutti i modelli di Primavera-Estate'.

Advertisement for ERNIA featuring the text 'ERNIA' and 'Dichiaro senza tema di smentita che i cinti senza compressori non sono confortevoli...'. It also mentions 'LE MISURE ALLE SIGNORINE VENGONO PRESSE DALL'ORTO. FEDCINA SPECIALIZZATA - PAR-VENTIVI GRATIS.' and provides contact information: 'ort.: UBALDO BARTOLOZZI P.zza S. MARIA MAGGIORE 12 ROMA - Telefono 68.899'.